

**ATTO COSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

"L'Entella nel cuore"

In data 16 agosto 2015 a Chiavari, Via Nino Bixio n.19/20 si sono riuniti i seguenti sigg.:

- CROCE Sabina, nata a Lavagna (GE) il 08/12/1955, residente in Chiavari (GE), Viale Tappani n.29/3, codice fiscale CRCSBN55T48E488X;
- LANDO' Silvana, nata a Lavagna (GE) il 25/07/1963, residente in Cogorno (GE), Via D. Berisso n.140/1, codice fiscale LNDSVN63L65E488Q;
- DEL BOCA MARINA nata a Rapallo (GE) il 02/11/1961, residente in Rapallo (GE), Via Castruccio n.34/3, codice fiscale DLBMRN61S42H183G;
- LANATA Marco nata a Chiavari (GE) il 15/04/1971, residente in Chiavari (GE), Via Gonelli Cioni n.25, codice fiscale LNTMRC71D15C621H;
- BERTETTA Marco nato a Chiavari (GE) il 13/04/1968, residente in Chiavari (GE), Via Aurelia n.104/4, codice fiscale BRTMRC68D13C621G;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

- 1) E' costituita tra di essi Componenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'art. dello Statuto infra allegato, una Associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42; assumendo la denominazione

"L'Entella nel cuore"

- 2) L'Associazione non ha fini di lucro e' apolitica, apartitica e svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi;
- 3) La durata e' a tempo indeterminato;
- 4) L'Associazione e' retta dallo Statuto che firmato dagli associati qui si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 5) Viene nominato Presidente, rappresentante legale, l'Associato CROCE Sabina, nata a Lavagna (GE) il 08/12/1955, residente in Chiavari (GE), Viale Tappani n.29/3, codice fiscale CRCSBN55T48E488X la quale accetta. In particolare il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti, incluso l'acquisto della personalità giuridica ove ella lo ritenga opportuno.
- 6) La sede associativa potrà essere spostata, sempre nell'ambito dello stesso comune o comuni limitrofi, senza necessità di variare il presente Statuto o i regolamenti interni e potrà istituire o chiudere



Sc
[Handwritten signatures]

sedi secondarie o sezioni in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione così costituita delibera all'unanimità di adottare con effetto immediato le seguenti norme statutarie.

STATUTO

ART.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42; l'Associazione di promozione sociale denominata "L'Entella nel cuore" con sede in Chiavari, (GE) Via Nino Bixio

La sua durata è illimitata.

ART.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati secondo principi di democrazia e di uguaglianza.


Scopo dell'associazione è in particolare:

- a) promozione di iniziative solidali i cui beneficiari siano scelti dall'associazione stessa o in virtù di accordi continuativi di collaborazione (Fondazione Giannina Gaslini, Fondo Chiara Rama, Centro Benedetto Acquarone od altri) o di volta in volta decisi dal Consiglio di Amministrazione.
- b) promozione ed organizzazione di manifestazioni che possano contribuire allo sviluppo del territorio chiavarese e del suo comprensorio, sia attraverso il potenziamento della visibilità della città e del Tigullio e della sua cultura, sia attraverso la promozione di scambi con altre realtà culturali, sportive ed economiche vicine e lontane.
- c) promozione della crescita umana e culturale dei giovani sportivi, in particolare di quelli in età minore affidati dalle famiglie alla scuola calcio della Virtus Entella ed alle sue strutture di convitto.

ART.3 - Attività

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:

- a) eventi, manifestazioni, sottoscrizioni aventi lo scopo di raccogliere fondi per finanziamento proprio e dei beneficiari di volta in volta indicati;
- b) manifestazioni, pubblicazioni, rassegne a carattere culturale e promozionale della città di Chiavari e del suo comprensorio;



SC
[Handwritten signature]

- c) corsi, iniziative di sostegno scolastico, attività collaterali per i giovani atleti che contribuiscano allo sviluppo equilibrato della personalità ed all'ampliamento degli orizzonti culturali dei giovani atleti.

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

3.2. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.


4.5. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati e diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

ART.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART.6 Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

- 1) il collegio dei revisori dei conti;
- 2) il collegio dei proviviri.



Sc
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, e' ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.


8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- d) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne



Sc
[Handwritten signatures]

quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ART.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

a) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

b) ammette i nuovi soci;

c) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.


9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).



Sc
[Handwritten signatures]



ART.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica 3 anni e può essere rieletto fino ad un massimo di 5 mandati.

ART.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

ART.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

ART.13 - Collegio dei Revisori dei Conti

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario."


ART. 14 Collegio dei probiviri

14.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso;
- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni



riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti;

- dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art.15 - I mezzi finanziari


15.1. L'associazione e' dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

15.3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

15.4. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.



SC
[Handwritten signatures and initials]

ART.16 - Rendiconto economico finanziario

16.1. L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni i contributi ed i lasciti ricevuti.

16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART.17 - Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

17.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ART. 18 Controversie

18.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Provibiri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.


18.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Provibiri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

18.3. Il Collegio dei Provibiri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

18.4. La decisione del Collegio dei Provibiri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART. 19 Disposizioni finali

sc

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Gli Associati:

Croce Sabina *Sabina Croce*
Lando' Silvana *Silvana Lando'*
Del Boca Marina *Marina Del Boca*
Lanata Marco *Marco Lanata*
Bertetta Marco *Marco Bertetta*



Ufficio
19/08/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 19 AGO 2015
N. 2059 SERIE 3
VERSATILE 20,00 (duecento euro)

IL FUNZIONARIO
(Carla Merlo)

CM

